

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 6 marzo 2008

Circolare informativa n° 18/2008

**A tutte le Aziende Assiste
Loro sedi**

"News"

DECRETO MILLEPROROGHE

Nella seduta del 27 febbraio 2008 del Senato è stato convertito in legge il D.L. n. 248 contenente proroga dei termini e disposizioni in materia Finanziaria. Tale decreto contiene tutta una serie di previsioni in materia di lavoro, fra cui segnaliamo:

- proroga al 31 maggio del termine per l'invio telematico del 770 semplificato;
- previsione del reintegro del posto di lavoro per soggetti che al 31 dicembre hanno lasciato il posto di lavoro e per la mancata coincidenza con la finestra di uscita per il pensionamento hanno subito un periodo di mancata retribuzione;
- proroga al 30 giugno del termine per le notifiche della maxisanzione per lavoro nero fino al 31/12/02;
- spostati al 30 settembre 2008 sia il termine ultimo per l'emersione dal lavoro nero sia quello per la stabilizzazione delle collaborazioni;
- maggiori tutele retributive delle cooperative;
- tutele per i licenziamenti nel caso di nuovo appaltatore in appalti nel settore delle pulizie;
- derogabilità al riposo giornaliero di 11 ore per il personale sanitario;
- ampliate le disposizioni a favore dei disabili;
- ripartizione fino a 72 rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- differimento al 31 marzo 2008 della presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese in formato elettronico;

CHIARIMENTI OPERATIVI

Per quanto riguarda le materie strettamente connesse alla nostra attività esse sono contenute in diversi articoli: tra queste spiccano **la proroga per l'emersione dal nero e per la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto** fissata al 30 settembre 2008.

Emersione dal nero (art.7)

Viene spostato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria. In sostanza, si tratta di una proroga delle procedure di emersione dal nero.

Le indicazioni amministrative sono contenute in una circolare dell'INPS (n. 116/2007), in un messaggio dello stesso istituto del mese di novembre 2007 ed in una nota della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Dicastero del Lavoro con la quale si ribadisce che l'istanza di regolarizzazione non può assolutamente riguardare lavoratori "già emersi", ossia prestatori d'opera per i quali sia stata già effettuata la comunicazione di assunzione o la registrazione sui libri obbligatori, prima dell'accordo sindacale.

I termini e le modalità sono rimaste le stesse:

- l'attività istruttoria delle pratiche è dell'INPS;
- l'accoglimento è un atto sottoscritto dai direttori provinciali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o degli altri Enti previdenziali interessati

La regolarizzazione (cui è propedeutico un accordo sindacale), comporta, oltre all'assunzione in pianta stabile dei lavoratori "emersi" con un contratto di almeno due anni, il versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto per contributi e premi relativi al periodo precedente, senza addebito ai lavoratori.

Stabilizzazione delle collaborazioni a progetto

Viene prorogato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione dei lavoratori a progetto. La procedura (anche qui c'è un accordo sindacale propedeutico) è rimasta la stessa fissata nei commi 1202 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e i lavoratori dovranno godere di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno due anni.

Il contributo straordinario da versare alla gestione separata è pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione a progetto.

Trattamento economico dei soci lavoratori

Con questa norma il Governo prova a dare un minimo di regolarità ad un settore dove è forte il "dumping" economico e rispetto al quale si è già prestata attenzione con la creazione degli Osservatori provinciali sulla Cooperazione e con gli obiettivi congiunti per il 2008 fissati dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, dall'INPS e dall'INAIL.

Se i soci lavoratori operano in settori ove sono presenti più contratti collettivi, il loro trattamento economico non può essere complessivamente inferiore a quello dettato in quei settori dai CCNL stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Cambio di appalto nei servizi

E' stato introdotto in questo provvedimento un tema, quello della posizione dei lavoratori nei cambi di appalto. In sostanza, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro del nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991 che concerne la procedura sui licenziamenti collettivi, per i lavoratori assunti dall'impresa subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai CCNL stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riposo giornaliero per il personale sanitario (art.24-ter)

L'art. 3 comma 85 della legge n. 224/2007 aveva innovato per il personale sanitario, la normativa sull'orario di lavoro introducendo all'art. 17 un nuovo comma il 6-bis, il quale afferma che le disposizioni in materia di riposo giornaliero non trovano applicazione in quanto si deve far riferimento ai contratti collettivi, nel rispetto dei principi generali sulla sicurezza.

Questa norma derogatoria del limite delle 11 ore di riposo tra una prestazione e l'altra, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Modifiche alla normativa sui crediti d'imposta

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento CE n. 2204/2002. Il comma 548 è stato abrogato.

Disposizioni in favore degli inabili (art. 46)

Vengono aggiunti alcuni commi all'art. 8 della legge n. 222/1994. Si afferma che "l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso i datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzione d'integrazione lavorativa, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupato di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato art. 22 comma 1, della legge n. 903/1965.

L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30%.

Trattamento di fine rapporto (art. 51)

Le risorse previste dall'art. 1, comma 758, della legge n. 296/2006 concernenti il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto sono versati all'INPS sul capitolo n. 3331 dell'entrata in bilancio dello Stato.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso